



Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo”

Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 15 58; 081 502 96 85

A tutto il personale
Agli allievi
Alle altre persone presenti nell’Istituto
All’albo e al sito web

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMARE.

Disposizione

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 **si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne.**

Tale divieto di fumare è esteso anche alle sigarette elettroniche.

È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche e dei dispositivi assimilati nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto.

Essa deve essere altresì rispettata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili della scuola.

Finalità

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

- educare al rispetto delle norme;
- prevenire l’abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono individuati nelle persone di:

prof. CERVONE ANGELO

prof.ssa LAUDADIO ELIANA

sig. FABOZZO FRANCESCO

prof. LAMPITELLI GENNARO

prof.ssa MARTINO MARIAPIA

prof.ssa CECERE LUCIA

Sarà compito dei predetti funzionari:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- informano il trasgressore che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.
In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".
- notificano il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- in caso di mancata notifica, trasmettono agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- in caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettono agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

La normativa

Le prime norme riguardanti il divieto di fumo a tutela dei minori risalgono al Regio Decreto 2316 del 24.12.1934, tuttora in vigore, nella parte in cui prescrive il divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico (art. 25).

Il controllo dell'esposizione al fumo di tabacco ha una prima regolamentazione con la L. 584 dell'11.11.1975, avente per oggetto: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico". Con tale norma il legislatore formula un elenco di luoghi nei quali è vietato fumare, tra questi sono descritti anche i locali di pertinenza delle scuole anche se limitatamente alle sole "aule delle scuole".

Venti anni dopo, per chiarire gli aspetti controversi della legge, viene emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995: "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici". Il legislatore, facendo propria l'interpretazione fornita in precedenza dal TAR Lazio, specifica l'ambito applicativo del divieto di fumo fornendo i criteri interpretativi rispetto ai locali in cui si applica il divieto ed indicando per le aule scolastiche: le aule delle scuole di ogni ordine e grado.

La direttiva stabilisce anche che, nei locali in cui si applica il divieto, devono essere esposti cartelli con l'indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell'autorità cui compete accertare le infrazioni.

Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente.

Ulteriori precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alla modalità d'applicazione nei locali aperti al pubblico sono state fornite dalla Circolare n° 4 del 28.3.2001 del Ministero della Sanità "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo".

In tale circolare sotto la voce "Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo" si riporta: *"scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreteria studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc)"*.

La normativa è stata ulteriormente definita con la Legge 16 gennaio 2003 n.3 - "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", entrata in vigore nel 2005, che nel Capo IX (Disposizioni in materia di tutela della salute) all'art. 51 si occupa di "Tutela della salute dei non fumatori" estendendo il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.

In attuazione della Legge 16 gennaio 2003 n.3, in data 16 dicembre 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, è stato sancito l'Accordo (pubblicato nella G.U. n° 303 del 28.12.2004) che definisce le procedure per l'accertamento delle infrazioni, l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni.

Ulteriori precisazioni sono state infine fornite in data 17 dicembre 2004, dal Ministero della Salute con la circolare 'Indicazioni interpretative e attuative conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori'.

Infine, con l'emanazione del D.L. 104 del 12.9.2013, il divieto viene esteso anche alle pertinenze esterne degli edifici scolastici ed al fumo delle sigarette elettroniche all'interno degli edifici.

I funzionari incaricati (*prof. CERVONE ANGELO, prof.ssa LAUDADIO ELIANA, sig. FABOZZO FRANCESCO, prof. LAMPITELLI GENNARO, prof.ssa MARTINO MARIAPIA, prof.ssa CECERE LUCIA*) devono vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni in tutti i locali e pertinenze dell'Istituto, nonché recarsi tempestivamente in particolari punti dell'edificio ove sia segnalata una violazione.

In caso di trasgressione al divieto:

- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- provvedono alla redazione del verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità, individuano la sanzione amministrativa da comminare. Il verbale di contestazione deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- consegnano al trasgressore, se identificato e maggiorenne, la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento e consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria. Se il trasgressore non è identificato o minorenne, consegnano agli uffici amministrativi tutte le copie.

Gli Uffici amministrativi, in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di trasgressore minorenne) provvedono alla notifica del verbale, a mezzo posta con raccomandata R.R. o mediante PEC al domicilio digitale, entro 90 giorni dalla constatazione.

In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, senza che sia avvenuto il pagamento, presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Margherita Montalbano

VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51
“Tutela della salute dei non fumatori”

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa
in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

*prof. CERVONE ANGELO, prof.ssa LAUDADIO ELIANA, sig. FABOZZO FRANCESCO, prof.
LAMPITELLI GENNARO, prof.ssa MARTINO MARIAPIA, prof.ssa CECERE LUCIA*

**Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione: Delegato alla vigilanza,
Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51
“Tutela della salute dei non fumatori”

ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n / (anno)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali _____ / area

all'aperto di pertinenza della scuola _____,

alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato

dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge

16.01.2003,

n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. _____ del _____;

ha accertato che il Sig. _____, nato a e residente

in _____

_____ identificato con _____,

in servizio presso (se dipendente) _____

ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto _____

(sorpreso nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

Il trasgressore dichiara:

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a € ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00. da effettuarsi: 1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Caserta; 2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficioe la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico I.T.E. GALLO di AVERSA). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro

60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione. Nel caso in cui

l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto

ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Al Sig. Prefetto della Provincia
di Caserta Via _____
Caserta

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig.

_____responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Margherita Montalbano
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme correlate)*

ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI
VERSAMENTO

Prot. n.

Al Sig.
Prefetto della
Provincia di
Caserta VIA _____
Caserta

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della
Legge
584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato
redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____,
verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto
Ufficio con nota prot. n.

..... del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato
dallo

scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal
trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di
competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Margherita Montalbano

ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n.

Raccomandata AR

Ai Sig.

genitori dell'alunno Classe

Via

.....

OGGETTO: Processo verbale n..... del.....Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti

dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via , Comune di, il sottoscritto, in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunnnat ... a (....) e residente a

.....(....), Via....., ha violato le disposizioni della normativa antifumo

in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza; Pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a €..... ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Caserta scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Margherita Montalbano

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme correlate)

ALLEGATO E - NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL
DIVIETO DIFUMO

Prot. n.

A tutto il personale dell'ITE Gallo
Agli studenti
Alle famiglie
All'ALBO ON LINE

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva
Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689
del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo
nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto
stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti:
I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati
dal Dirigente scolastico nelle figure di:

prof. CERVONE ANGELO
prof.ssa LAUDADIO ELIANA
sig. FABOZZO FRANCESCO
prof. LAMPITELLI GENNARO
prof.ssa MARTINO MARIAPIA
prof.ssa CECERE LUCIA

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Margherita Montalbano

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme correlate)

ALLEGATO F - ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto ITE Gallo”.

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’istituto scolastico ITE “Gallo” di Aversa

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l’ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria; In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel

verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".